

Foglio Informativo del Servizio/Prodotto

SCONTO DI PORTAFOGLIO

Serie FI0801

Condizioni praticate dal 01/03/2022

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare del Lazio S.c.p.a.

Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - cap 00049 Velletri (Roma)

C.F. n. 04781291002 - P.I. n.15854861000

Tel.: 06964401 – Fax: 069628054

e-mail: bplazio@bplazio.it / Sito internet: www.bplazio.it / PEC: dg.bplazio@legalmail.it

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5

Iscrizione albo delle banche autorizzate n° 5237

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede:

Nome e Cognome _____ Indirizzo _____

Telefono _____ e-mail _____

CHE COS'E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Tra i principali rischi, va tenuta presente la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SCONTO DI PORTAFOGLIO

Tasso annuo nominale

%

7,250

FI 0801 Sconto di Portafoglio

SPESE E COMMISSIONI

Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche

	Area Metropolitana (AM)	Capoluogo di Provincia (CP)	Area extraurbana (EU)
fino a 3 fogli (costo comprensivo di IVA)	0,3504	0,5004	0,6004
da 4 a 9 fogli (costo comprensivo di IVA)	0,5704	0,8204	1,0704

Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche online	Euro	0
Commissioni d'incasso per ogni effetto trattabile, nostre filiali o altre banche	Euro	6,26
Commissioni d'incasso per ogni effetto pagabile presso uffici postali	Euro	11,40
Maggiorazione, se non trattabile	max Euro	1,38
Commissioni di presentazione	Euro	1,11
Giorni banca applicati sulle presentazioni di portafoglio		
- effetti a scadenza su nostra banca	gg	7
- effetti a scadenza altre banche / Uffici Postali	gg	15
- effetti a vista ns banca	gg	10
- effetti a vista altre banche / Uffici Postali	gg	15
- brevità ns sportelli	gg	12
- brevità altre banche	gg	20
Diritti di brevità (per ogni effetto)	Euro	3,33
Commissione per lavorazione fatture presentate	max Euro	51,65
Richieste d'esito (per ogni effetto) Sconto – salvo buon fine	max Euro	8,85
Commissioni per ogni esito evaso	Euro	2,32
Commissioni su effetti richiamati	Euro	8,85
Commissioni per il ritorno di effetti impagati		
- con spese (protestati) (min. EUR 8,85 - max EUR 28,49)	%	2,220
- senza spese (insoluti)	Euro	8,85
- disposizioni diverse su ogni singolo effetto, a qualsiasi titolo già negoziato (variazione di domiciliazione, incassi parziali)	Euro	10,33
Ritiro effetti per conto della clientela		
- scadenti su altre Banche	Euro	8,85
- scadenti su ns filiali	Euro	0
Spese di istruttoria (max Euro 1.000,00)	%	0,37

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dall'apertura di credito con

effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all'Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) – E-mail: bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it, che provvederà a rispondere entro 60 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi presso gli sportelli Banca Popolare del Lazio .

Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a:

Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi presso gli sportelli Banca Popolare del Lazio .

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo.
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Nota di Pegno	E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.
Interessi di mora	Gli interessi di mora dovuti dalla parte finanziata in tutti i casi previsti saranno calcolati sulle somme dovute alla banca a titolo di capitale, interessi ed accessori, in misura pari al tasso medio risultante tempo per tempo dalla rilevazione - riferita alla categoria di appartenenza della presente operazione - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7.3.96, n. 108, aumentato della metà (cosiddetto "tasso soglia"), con conteggio giorni 365. Cfr. comunicazione alla clientela esposta in filiale. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.